

1. PREMESSA

L'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale è stata deliberata dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria nella seduta del 17 dicembre 2008 allo scopo, da un lato, di procedere ad una ricognizione dei rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali nella prospettiva delineata dal disegno di legge di "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e, dall'altro, di approfondire le modalità di utilizzo nel contrasto all'evasione fiscale delle banche dati che compongono il sistema dell'anagrafe tributaria da parte sia dell'amministrazione finanziaria, sia degli enti locali.

La Commissione ritiene, infatti, che il sistema di banche dati dell'anagrafe tributaria possa rivestire un ruolo fondamentale nel facilitare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, a condizione però che vengano meno le criticità che ancora oggi persistono per un loro ottimale utilizzo e per il cui superamento è richiesto uno sforzo ulteriore di tutte le amministrazioni interessate.

Indubbiamente da quando questa Commissione ha approvato, nel luglio 2009, dopo circa un anno dal suo insediamento, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su "L'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale" (Doc. XVII-bis, n. 1), importanti passi in avanti sono stati compiuti in molti settori dell'Amministrazione finanziaria centrale.

In questo documento conclusivo che la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria rimette all'attenzione delle Camere dopo oltre tre anni di lavoro, si cercherà innanzitutto di dare conto dei progressi che vi sono stati tra il luglio 2009 e il 2012, fornendo una rappresentazione quanto più possibile completa dell'architettura del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), che costituisce il nucleo informatico centrale cuore dell'anagrafe tributaria.

Preliminarmente si procederà, dunque, ad una ricostruzione di questo sistema attraverso l'individuazione delle banche dati che ne fanno parte e dei soggetti pubblici e privati che concorrono ad alimentarle. E' compito delle strutture della fiscalità, titolari dei dati del SIF, dare indicazioni univoche a tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono ad alimentare il sistema, affinché possa essere assicurato l'interscambio dei dati secondo regole normative, tecnologiche e di *privacy* univoche.

La Commissione registra ancora delle difficoltà anche in relazione alle strutture degli enti locali preposti alla gestione dei tributi locali, e soprattutto sulla loro effettiva capacità di sviluppare e gestire autonomamente, se non altro almeno sotto il profilo dimensionale, autonome banche dati per i tributi propri ovvero per concorrere al recupero dell'evasione di quelli statali.

La tematica dell'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria e della loro condivisione tra i vari livelli di governo è stata affrontata nell'ambito del SIF sotto tre aspetti: condivisione con le regioni e gli enti locali dei dati attualmente presenti in anagrafe tributaria; implementazione del patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria con i dati mancanti che si riferiscono alla gestione dei tributi territoriali; condivisione con le Regioni e gli enti locali delle soluzioni gestionali e degli strumenti di analisi.

E' stato rilevato come la condivisione con gli enti territoriali delle banche dati che compongono il sistema informativo della fiscalità potrebbe non essere sufficiente di per sé a garantire a Regioni ed enti locali l'effettiva capacità di gestire e governare i tributi di propria competenza.

Sono, infatti, già da tempo in essere diverse modalità di accesso degli enti territoriali all'anagrafe tributaria, quali, ad esempio: a) l'accesso puntuale, attivo per regioni e comuni, con la visualizzazione della situazione fiscale e reddituale di un singolo soggetto residente nel territorio di competenza, attraverso servizi offerti dal sistema di interscambio tra anagrafe tributaria ed enti locali (Punto Fisco/SIATEL – Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali – Agenzia delle entrate); b) la fornitura massiva dei dati delle dichiarazioni annuali dei redditi, resi disponibili a regioni e comuni dall'Agenzia delle entrate relative ai soggetti con domicilio fiscale o sede legale nel territorio di competenza; c) la fornitura periodica ai comuni, da parte dell'Agenzia del territorio, di dati sugli immobili trasmessi attraverso uno specifico sistema d'interscambio (SISTER – Sistema Interscambio Territorio – Agenzia del territorio).

Nonostante queste possibilità di accesso al patrimonio di dati dell'anagrafe tributaria siano attive già da qualche anno, si è rilevato che un numero elevato di enti territoriali (in prevalenza i comuni più piccoli, ma anche alcuni enti di maggiore dimensione) non utilizzano le informazioni rese disponibili. Come detto, molti enti non dispongono né delle risorse finanziarie per sviluppare proprie soluzioni informatiche per l'elaborazione dei dati tributari acquisiti, né delle professionalità adeguate per gestire e governare i tributi di propria competenza.

È quindi importante tener ben presente che per ovvie ragioni di carenza di risorse la spesa per l'informatica nei comuni è oggetto oggi di accurata valutazione e la preferenza è data, ovviamente, ai pacchetti applicativi *standard* che gestiscono i tributi di competenza, assai meno costosi di programmi *ad hoc* utili ad effettuare elaborazioni con i dati forniti dalle Agenzie fiscali.

Oltre al problema della condivisione vi è un'altra esigenza importante, quella di avviare e portare a regime un effettivo scambio bidirezionale per completare il patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria con i dati più significativi che si originano nella gestione fiscale delle realtà territoriali.

Questo secondo aspetto è particolarmente rilevante proprio nel momento in cui si procede all'attuazione del federalismo fiscale che deve essere governato anche per garantire allo Stato la massima visibilità di quello che accade nel Paese che, non si deve dimenticare, rimane comunque uno Stato unitario la cui contabilità deve essere, nella prospettiva del federalismo fiscale, ancora più trasparente.

Se si vuole consentire l'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria da parte degli enti locali, in modo tale che essi possano utilizzare i medesimi dati che sono a disposizione delle strutture della fiscalità, occorre individuare procedure che consentano di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite. Se gli enti locali, infatti, hanno una compartecipazione ad un tributo ovvero hanno un tributo proprio che dipende da imposte erariali, essi hanno l'interesse ad accedere a questa banca dati, sia per quantificare il gettito in termini di programmazione delle risorse disponibili, sia anche per acquisire elementi informativi per la lotta all'evasione fiscale. Regioni ed enti locali dovranno dunque disporre di strumenti adeguati, che collochino tra loro e con la banca dati dell'anagrafe tributaria, anche in convenzione con le strutture della fiscalità, così da poter leggere questi dati e trarne le conseguenze.

Da alcune audizioni svolte è anche emerso come sarebbe importante per regioni ed enti locali avere la possibilità di accedere al sistema di costruzione degli studi di settore elaborati da SOSE. Se si dovesse andare verso un modello di imposizione fiscale nel quale gli enti locali hanno una compartecipazione all'imposizione relativa alle

imprese, può anche darsi che gli enti locali, per coadiuvare le strutture della fiscalità, abbiano interesse ad avere accesso a tali dati. E' dunque auspicabile che questi siano accessibili da parte degli enti locali, a condizione che vi sia una formazione e preparazione adeguata del personale impegnato in questa attività.

Per quel che concerne le banche dati di tipo catastale, gli enti locali vi dovrebbero poter accedere più facilmente e soprattutto dovrebbero poter disporre di personale idoneo in grado di sfruttare le grandi potenzialità insite in queste banche dati, che sono attualmente due: un archivio anagrafico per i soggetti persone fisiche o giuridiche e un'anagrafe per i fabbricati. Sul catasto è stato comunque svolto negli anni un grande lavoro di informatizzazione e oggi è certamente più semplice incrociare le informazioni.

Si tratta di avviare, in modo sistematico, una modalità interattiva e cooperativa da sistema a sistema. In pratica, ogni qualvolta un documento (ad esempio, dichiarazione, bollettino di pagamento, avviso di accertamento) viene elaborato da un Sistema Informativo dell'Ente Territoriale dovrebbe poter essere eseguita in linea un'operazione di accesso all'anagrafe tributaria, intesa come sistema unitario, per verificare la validità dei codici fiscali indicati, per associare in modo corretto i dati anagrafici al soggetto cui si riferiscono, per controllare la validità di un identificativo immobiliare ed altro ancora.

Funzionalità di questo tipo sono fondamentali per integrare la gestione delle imposte locali con quelle erariali, soprattutto se compartecipate, e per avere nei sistemi dati omogenei.

Nello sviluppo della cooperazione tra i sistemi, tracciato in questo modo, particolare importanza assumono le tematiche della sicurezza. Il patrimonio gestito riveste valore strategico per il Paese e da tempo l'anagrafe tributaria si è dotata di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basato su norme e direttive della legislazione italiana e conforme agli standard di pertinenza utilizzati in ambito internazionale. In tale contesto è stata avviata l'unificazione dei criteri di accesso e sarà formalizzata una politica di sicurezza per le identità federate, uniforme e condivisa per l'intero SIF con la separazione di ruoli e responsabilità per gli utenti interni ed esterni (enti territoriali) da condividere con il mondo delle Autonomie e delle altre amministrazioni centrali.

In questo modo si farà riferimento ad una infrastruttura informatica comune e condivisa attraverso la quale applicazioni, appartenenti a sistemi diversi, scambiano in sicurezza dati per la gestione del fisco.

A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che venga attivata l'Anagrafe Immobiliare Integrata, costituita e gestita dall'Agenzia del territorio, che attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

Anche nella lotta all'evasione del bollo auto, occorre evidenziare che le regioni si avvalgono sempre più spesso dell'incrocio di informazioni contenute nelle banche dati, con ciò confermando la necessità di poter disporre di banche dati che funzionino realmente e che siano concretamente condivise.

L'attuale articolazione dell'organizzazione statale e delle autonomie locali richiede che tutte le entità coinvolte nei processi di accertamento e riscossione dei tributi siano non solo poste in collegamento tra loro, ma siano soprattutto in possesso di

strumenti in grado di consentire a ciascuno di essi l'immediata disponibilità degli elementi conoscitivi necessari per le scelte di politica tributaria.

Occorre, tuttavia, evitare che i dati siano distribuiti a livello locale, lasciando a ciascuno dei destinatari delle informazioni l'onere di procedere alle necessarie elaborazioni informatiche, dal momento che occorre assicurare la qualità e la sicurezza dei dati. È dunque necessario che la SOGEI, e cioè la società che gestisce l'anagrafe tributaria, d'intesa con le strutture del SIF, predisponga una strategia unitaria finalizzata a certificare in termini qualitativi i dati in ingresso al nuovo sistema, così da garantire che tutte le informazioni contenute nelle banche dati utilizzate nel sistema fiscale siano caratterizzate da un medesimo livello di attendibilità e dal rispetto dei livelli di sicurezza e di *privacy* previsti per le informazioni trattate. Alle informazioni debbono dunque essere applicate metodologie e trattamenti informatici finalizzati ad assicurare il massimo livello di qualità e attendibilità.

L'anagrafe tributaria deve, pertanto, integrarsi con le banche dati istituite dagli enti locali, che, in quanto di interesse nazionale, dovrebbero essere gestite, previa omogeneizzazione, unitariamente a livello centrale, fermo restando che ai primi dovrebbe essere comunque garantito il loro utilizzo e aggiornamento. Si tratterebbe, cioè, di procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune, mantenendo un modello di riferimento a livello centrale. Si eviterebbero così i rischi legati ad un'integrazione non coordinata, che potrebbe incidere negativamente sulla qualità dei dati e determinare possibili disallineamenti.

È indispensabile avere una circolarità nel flusso delle informazioni, come chiaramente si evince dal principio, contenuto nella legge n. 42, di integrazione delle basi informative, che viene configurato come liberamente definibile dalle parti. Se questo interscambio non dovesse trovare attuazione o essere adeguatamente sviluppato, i governi locali, regionali e quello nazionale continuerebbero ad operare senza dialogo e si rischierebbe di non conseguire gli obiettivi prefissati anche sul piano della lotta all'evasione fiscale.

L'integrazione e l'omogeneizzazione delle banche dati appare indispensabile anche al fine di assicurare un efficace controllo a livello nazionale delle dichiarazioni ISEE, per le quali è attualmente previsto un sistema strutturato di controllo soltanto per quelle presentate all'INPS per richiedere prestazioni a sostegno del reddito. In un momento in cui le risorse pubbliche si vanno riducendo occorre, infatti, che sia realizzato un efficace controllo di queste dichiarazioni, che tengano conto del patrimonio complessivo del richiedente e non solo del reddito. Si tratta, dunque, di definire procedure informatiche che, attraverso un efficace incrocio delle informazioni già possedute dall'Amministrazione finanziaria nelle proprie banche dati, consentano di verificarne la veridicità.

In conclusione, dal quadro delineato emergono le grandi potenzialità che sono insite in un sistema integrato di banche dati in materia fiscale per una gestione razionale, efficiente ed equa dell'accertamento e della riscossione dei tributi. Per la sua realizzazione è, però, necessario un grande sforzo da parte di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate.

2. LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA.

L'indagine conoscitiva su “L’anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale” si è svolta per oltre tre anni, dal 14 ottobre 2009 al 6 dicembre 2012, nel corso dei quali sono stati auditi, talvolta anche più volte e a distanza di tempo, tutti i soggetti pubblici e privati che, a giudizio della Commissione, potessero fornire un utile contributo alla conoscenza di un sistema complesso e in continuo cambiamento quale è quello dell’anagrafe tributaria.

Il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva era stato originariamente stabilito al 31 ottobre 2009. Successivamente è stato più volte prorogato e da ultimo nella seduta del 20 settembre 2012 è stato fissato al 28 febbraio 2013. La Commissione, inoltre, nel disporre la proroga di questo termine ha anche deliberato di procedere nelle medesime sedute a integrazioni del programma delle audizioni, che hanno tenuto conto di quanto veniva emergendo dall'indagine.

Sono state tenute complessivamente 65 sedute, per un totale di circa 63 ore di riunione, nel corso delle quali sono state audite 94 persone. Di seguito si riporta il dettaglio delle audizioni svolte: on. Aldo Brancher, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le riforme (14 ottobre 2009); on. Daniele Molgora, Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze (18 novembre 2009); avv. Marco Bonamico, amministratore delegato di SOGEI S.p.A. (25 novembre 2009); prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze e Ing. Carlo Vaccari, direttore responsabile della Direzione federalismo fiscale (26 novembre 2009); prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze (10 dicembre 2009, 4 febbraio 2010, 20 giugno 2012, 23 ottobre 2012 e 29 novembre 2012); dott.ssa Gabriella Alemanno, direttore dell'Agenzia del territorio (20 gennaio 2010 e 8 maggio 2012); dott. Lanfranco Tavasci, presidente di ASCO TRIBUTI LOCALI, (28 gennaio 2010); dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate e presidente di Equitalia S.p.A., (18 febbraio 2010 e 31 ottobre 2012); dott. Giancarlo Verde, direttore centrale della finanza locale presso il Ministero dell'Interno, (22 aprile 2010); Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo, comandante generale della Guardia di Finanza, (28 aprile 2010); Gen. D. Giuseppe Vicanolo, capo del III Reparto – Operazioni del Corpo della Guardia di finanza (13 maggio 2010); ing. Dario Galli, presidente della Provincia di Varese e vicepresidente Vicario dell'Unione delle province d'Italia (UPI) (9 giugno 2010); rappresentanti di ANCI e di ANCITEL S.p.A. (30 giugno 2010 e 8 luglio 2010); on. Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni, (7 luglio 2010); prof. Enrico Giovannini, presidente dell'ISTAT (22 luglio 2010); prof. Luca Antonini, presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) (28 luglio 2010 e 15 settembre 2010); prof. Francesco Pizzetti, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (22 settembre 2010 e 29 marzo 2012); rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (14 ottobre 2010); avv. Pietro Di Benedetto, presidente dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) (4 novembre 2010); rappresentanti della società per gli studi di settore (SOSE) (11 novembre 2010); rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (17 novembre 2010); rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato (16 dicembre 2010); rappresentanti dell'Eurispes (20 gennaio 2011); rappresentanti del Censis (3 febbraio 2011); prof. Alberto Zanardi, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università di Bologna (17 febbraio 2011); dott. Luigi Giampaolino, presidente

della Corte dei conti (23 marzo 2011 e 12 luglio 2012); rappresentanti dell'ITALGAS (30 marzo 2011); rappresentanti dell'ACI (14 aprile 2011); rappresentanti dell'ANCI (18 maggio 2011); rappresentanti dell'ENEL (22 giugno 2011); prof. Raffaello Lupi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Roma (6 luglio 2011); rappresentanti dell'IFEL (13 luglio 2011); prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze, dott. Attilio Befera, presidente di Equitalia, avv. Angelo Rughetti segretario generale dell'ANCI, avv. Antonio Finocchiaro, presidente dell'ASPEL (25 luglio 2011); avv. Pietro Di Benedetto, presidente dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) (21 settembre 2011); rappresentanti dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) (6 ottobre 2011); rappresentanti di ASCO - TRIBUTI LOCALI (19 ottobre 2011); rappresentanti della Guardia di finanza (17 novembre 2011 e 26 gennaio 2012); prof. Massimo Bordignon, ordinario di scienza delle finanze presso la facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (19 gennaio 2012); dott. Emiliano Limiti, responsabile dell'area organizzativa della tariffa rifiuti per AMA S.p.A. (8 febbraio 2012); dott. Federico Maurizio d'Andrea, presidente della SOGEI, e ing. Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della SOGEI (22 marzo 2012); rappresentanti dell'INPS (16 maggio 2012); dott. Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle dogane (23 maggio 2012 e 30 maggio 2012); pref. Giovanna Menghini, direttore centrale per i Servizi demografici presso il Ministero dell'interno (31 maggio 2012 e 18 luglio 2012); dott. Vieri Ceriani, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze (6 giugno 2012); dott. Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, (14 giugno 2012); rappresentanti dell'Associazione nazionale ragionieri degli enti locali (ARDEL) (4 ottobre 2012); ing. Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato della SOGEI e dott. Giuseppe Peleggi, componente del consiglio di amministrazione della SOGEI (25 ottobre 2012); rappresentanti della SISAL (22 novembre 2012); rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, (6 dicembre 2012).

3. L'ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA LEGGE DI DELEGA SUL FEDERALISMO FISCALE.

La legge 5 maggio 2009, n. 42, di “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, nel definire i principi e criteri direttivi cui si deve attenere il legislatore delegato, prevede un progressivo ampliamento della potestà tributaria di regioni, province e comuni, con l’obiettivo a regime di allineare autonomia di entrata, autonomia di spesa, potestà normativa e amministrativa degli enti territoriali.

Una delle finalità della delega è, infatti, quella di introdurre una tendenziale correlazione tra il prelievo fiscale e i servizi erogati sul territorio dalle amministrazioni locali, in modo tale che responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa siano tra loro strettamente connesse e valutabili dai cittadini nel momento della scelta elettorale.

Con l’incremento dell’autonomia di entrata degli enti territoriali, il ruolo centrale che già oggi l’anagrafe tributaria e le altre banche dati fiscali rivestono nell’accertamento e nella riscossione dei tributi è destinato ad implementarsi e a divenire sempre più complesso e articolato, dal momento che il principio cardine del nuovo sistema di relazioni finanziarie tra Stato, regioni ed enti locali delineato nella delega dovrebbe determinare a regime la soppressione dei trasferimenti diretti dello Stato alle regioni e agli altri enti locali, nonché di quelli delle regioni agli stessi enti locali, salvo quanto stabilito dall’articolo 119, comma 5, della Costituzione, con riguardo agli interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

In questa nuova cornice normativa che si andrebbe determinando, caratterizzata da un accentuato policentrismo e non più basata come oggi su una finanza locale essenzialmente derivata e sui trasferimenti dal centro alla periferia, il quadro di riferimento dell’anagrafe tributaria verrebbe ad essere costituito dai tributi propri derivati, da quelli propri in senso stretto, dalle addizionali, dalle compartecipazioni a valere sui tributi erariali e dalle compartecipazioni a favore degli enti locali a valere su compartecipazioni regionali e tributi erariali.

Si tratterebbe di un quadro probabilmente più complesso di quello attuale, per il quale, tuttavia, la legge prevede una serie di strumenti volti ad assicurare soprattutto la condivisione delle informazioni contenute nell’anagrafe tributaria e nelle altre banche dati fiscali.

Attualmente il patrimonio informativo gestito dall’anagrafe tributaria è costituito dall’anagrafe generale dei contribuenti; dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA, doganali e delle accise; dai pagamenti di imposte e di contributi; dai dati sulle proprietà immobiliari e demaniali; dai dati del prelievo erariale sulla raccolta dei giochi pubblici; da quelli sulle tasse automobilistiche; dagli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni; dalle statistiche su contribuenti, basi imponibili e oggetti d’imposta.

Nella prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale questo ricco patrimonio informativo dovrà essere necessariamente integrato da nuove banche dati istituite dagli enti locali, la cui gestione operativa dovrà però essere centralizzata ai fini della definizione di criteri omogenei per l’immissione dei dati, dal momento che le informazioni in esse contenute sarebbero comunque di interesse nazionale. L’aggiornamento di quest’ultime e il loro utilizzo resterebbero in ogni caso di competenza delle autonomie locali.

Di tali profili ha certamente tenuto conto, come vedremo, il legislatore delegato. Tuttavia, prima di passare alla disamina delle disposizioni della legge n. 42 volte a regolare i flussi informativi fra i vari livelli di governo e le relative questioni connesse, occorre ricordare che già nel testo costituzionale si rinvencono previsioni che si riferiscono, sia pure indirettamente, all'anagrafe tributaria e che attengono, da un lato, alla competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, comma 2, lett. r), in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, e, dall'altro, alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui al successivo comma 3.

Quanto alla legge n. 42, attesa l'importanza che un sistema integrato di banche dati in materia fiscale riveste in un ordinamento tributario ordinato su base federale, essa contiene diversi e significativi riferimenti all'anagrafe tributaria.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. u), al fine di rafforzare e incentivare l'applicazione autonoma dei tributi, stabilisce che i decreti di attuazione della delega definiscano strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo e che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato.

La successiva lettera v) del medesimo articolo prevede che si debbano definire modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali. Al riguardo, l'articolo 66 del "Codice della *privacy*" già qualifica di rilevante interesse pubblico le attività dei pubblici poteri, comunque legate alla materia tributaria, cosicché appare necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni, a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento.

L'articolo 25 della legge n. 42 contiene la previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate sia al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, sia al fine di definire modalità gestionali operative di ripartizione degli introiti e di recupero dell'evasione.

L'articolo 26, comma 1, lett. a), della medesima legge prevede poi, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, sempre nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione, che debbano essere previste adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto all'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi.